



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 06/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	SI	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	SI
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	SI
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	SI
TAGLIENTE ROSA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Il Consigliere Comunale, Rossella TAGLIENTE, con delega ai Servizi Cimiteriali, sulla base dell'Istruttoria condotta dal Servizio cimiteriale comunale riferisce quanto segue:

Con deliberazione Consiliare 57 del 6.07.1992 e successive modifiche, il Comune di Pulsano approvava il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, successivamente modificato anche in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii, intitolata "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri".

Preso atto che l'art. 7, c.1 bis, della citata legge regionale, tuttavia, al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, prevedeva che la Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, approvasse un apposito regolamento - tipo, cui i Comuni avrebbero dovuto attenersi adottando i rispettivi regolamenti Comunali.

La Giunta Regionale procedeva in tal senso, approvando il "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione" (Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8), pubblicato sul Burp n.38, Supplemento del 18 Marzo 2015, entrato in vigore lo scorso **2 aprile 2015**.

Tal ultimo Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nel rispetto della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii, ribadisce e dispone, tra l'altro, che i Comuni adottino, nel limite massimo di 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso, apposito Regolamento Comunale per disciplinare le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Si ravvisa, pertanto, la necessità e l'obbligo, ex lege, di dotare l'Ente, nel termine di cui sopra, di una raccolta organica di norme tese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sul rispetto della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Il "Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria", allegato al presente provvedimento e composto da n.136 articoli, costituirà un valido ed efficiente supporto normativo sia per i dipendenti comunali nell'esecuzione dell'attività amministrativa sia per i cittadini nella formulazione delle loro richieste, nonché per le imprese di onoranze funebri nell'espletamento dei loro compiti, garantendo una regolamentazione più compiuta e puntuale dell'attività svolta, oltre che per le imprese private nell'esecuzione di opere all'interno del cimitero.

Per quanto tutto innanzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Consigliere Comunale Rossella TAGLIENTE con delega ai Servizi Cimiteriali, sulla base dell'Istruttoria condotta dal Servizio cimiteriali comunale;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii ;

Vista la Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii;

Visto il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso del Responsabile dei Servizi cimiteriali in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.1000, n. 267;

Accertato che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa e/o diminuzione di entrata, non è necessario chiedere, ai sensi del citato art. 49, il parere sulla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, tenutasi in data 11.03.2021, allegato alla presente atto;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento così come da allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione;

Con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale:

- presenti e votanti n. 17 consiglieri comunali
- favorevoli n. 17
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

- di approvare il "Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" composto da n.136 (centotrentasei) articoli, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunali ogni azione relativa all'applicazione delle norme regolamentari in oggetto;
- di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei diversi Servizi comunali, per quanto di rispettiva competenza;
- di abrogare, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, quello attuale, approvato con deliberazione Consiliare 57 del 6.07.1992 e successive modifiche.

Indi, il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per appello nominale da n. 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **01/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

D'ERRICO COSIMO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. VETRANO PIETRO

Il Segretario Generale

AVV. TANIA GIOVANE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 676

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, li 14/04/2021

Il Firmatario della pubblicazione

LIBERA ARCANGELO



Città di Pulsano

Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE
ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE
CONCESSIONI**

deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06 .1993 e n.10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Salute del 01.07.2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002; del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, del D.P.R. n.254 del 10.07.2003; della Legge Regione Puglia n. 21 del 30.11.2000 e delle Leggi Regionali 15/12/2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), L. 25.02.2010 n.4 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. del 18.03.2015. e ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune di Pulsano assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali o regionali vigenti.

Art.2 - Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Pulsano svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'Art.1 secondo i principi generali fissati dalla legge, gli indirizzi e direttive della



Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'Art.89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.3 - Responsabilità

1. Il Comune di Pulsano cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
4. Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'ASL, il Comune di Pulsano svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'Art.1 secondo i principi generali fissati dalla legge, agli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio.

Art.4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati dall'art.46 del presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - la visita necroscopica;
 - la deposizione delle ossa in ossario Comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art.19;



- la dispersione delle ceneri in cinerario Comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5).
- 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.
- 4. Le tariffe previste dal presente regolamento dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.
- 5. Tutte le tariffe – sia quelle stabilite direttamente in questo Regolamento sia quelle stabilite o da stabilirsi a cura della Giunta Municipale devono essere sottoposte ad aggiornamento ISTAT ogni anno.

Art.5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art.52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.



TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.6 - Denuncia delle cause di morte

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.7 - Accertamento di morte

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.
2. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.
4. Qualora sussistano i casi previsti dal comma 4 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.8 - Funzioni medico necroscopo e autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, non dopo le trenta ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per territorio;
4. Visita necroscopica:
 - a. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi



Comune di Pulsano
regolamenti applicativi.

- b. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'Art.37 c. 1 lett. a.2 del Reg. Regionale n. 8/2015.
- c. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico e dopo 24 ore dal decesso.
- d. Nel caso di cremazione della salma o cadavere, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'Art.1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'Art.37 comma, 1 lett. a.3) del Reg. Regionale n. 8/2015, attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.
- e. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

Art.9 - Nati morti e prodotti abortivi

1. L'obbligo della denuncia sussiste anche in relazione ai feti espulsi ed estratti morti.
2. Quando al parto non abbiano assistito medici specialisti, tale obbligo deve essere adempiuto dalle ostetriche e, qualora neppure queste vi avessero assistito, dai genitori o da chi ne fa le veci.
3. Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
5. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.10 - Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933,



Comune di Pulsano

n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.



TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art.11 - Periodo di osservazione normale o ridotto

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art.12 - Periodo di osservazione cautelativo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art.14 - Depositi di osservazione - Obitorio

1. Il Comune di Pulsano provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio può avvenire:
 - a) su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
 - b) previa esibizione di certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato (art.10 L. Reg. Puglia n.34/2008, come modificata dalla L. R. Puglia n.4/2010, e Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 Art.3 c.5)
3. L'ipotesi sub a) è gratuita, per quella sub b) la Giunta Comunale potrà decidere di dover applicare una tariffa stabilita.



4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.



TITOLO IV

DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art.15 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.16 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art.17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:



Comune di Pulsano

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - d) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
 - e) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - f) è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'Art.30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all' Art.30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - g) per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.



Art.18 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art.19 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune di Pulsano fornisce gratuitamente la cassa di cui all'Art.17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'Art.433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pulsano, sulla base di una istanza, idoneamente documentata, sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza da parte del responsabile dei servizi sociali del Comune di Pulsano. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune di Pulsano affida a Ditta convenzionata il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo Comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario Comune.
2. L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiaristessi.
3. Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura e i diritti sanitari sono a carico del Comune.
4. La cassa messa a disposizione del Comune deve avere le caratteristiche di cui all'Art.17 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub1.
5. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.



TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.20 - Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di cadavere dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, ai luoghi di culto o al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di salma o cadavere sono compresi:
 - a la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempili il contatto con la medesima;
 - b. il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nella cassa/barra;
 - c. il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
 - d. il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 Art.10 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", come integrato e modificato dalla L.R. n.4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 Art.3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art.21 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune di Pulsano i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'Art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, gli stessi devono essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
3. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.



5. Il Comune di Pulsano, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.
6. Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme, ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore. Tali Ditte dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività.
7. È facoltà della Giunta Comunale stabilire il diritto fisso previsto dall'Art.19 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri;
 - c. giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d. viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
9. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
10. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
11. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
12. Nei casi speciali in cui si prevede la partecipazione di un nutritissimo numero di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art.22 - Trasporto di Salma

1. Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
2. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, redatto secondo il modello "CONFERIMENTO MANDATO DI



SERVIZIO FUNEBRE” approvato con il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 , rimane agli atti dell’impresa ed è esibito al Responsabile Comunale della Polizia Mortuaria, dell’obitorio, del crematorio, dello Stato civile e del Custode del Cimitero Comunale, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

3. Su richiesta dei familiari o dei conviventi la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l’esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all’accoglimento della salma;
 - c) all’abitazione propria o dei familiari;
 - d) ai luoghi di culto purché idonei all’osservazione della salma come prescritto dall’Art.12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;
4. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l’osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
5. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all’Art.72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all’Art.37 co.1, lett.a.1. del Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest’ultimo certificato compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia.
6. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.
7. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Art.23 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente articolo 22 comma 1 del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l’accettazione della salma con l’indicazione del luogo di partenza, l’orario di arrivo, le generalità dell’incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all’Art.37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l’accertamento necroscopico alla stessa ASL.



2. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'Art.37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.
3. Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.
4. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art.24 - Trasporto di Cadavere

1. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'Art.37 co.1, lett. b.3 del Reg. Regionale n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
3. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
4. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 Art.10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

Art.25 - Autorizzazione al trasporto di cadavere

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'Art.37 comma 1 lettera b.4 del Regolamento Regionale n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:



- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune e deve essere consegnata all'addetto al cimitero o crematorio.

3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'Art.10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art.37 c. 1, lett. B5 del Reg. Regionale n. 8/2015.
4. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
6. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
7. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90. (vedi Art.30)
9. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'Art.7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'Art.3, comma 2, del DPR 254/2003.
10. È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
11. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'Art.10 della l.r. 34/2008.
12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.



Art.26 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile dei servizi cimiteriali stabilisce l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

Art.27 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli Art.19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.28 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art.14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.



3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.29 - Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il Comune di Pulsano assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto ad individuare spazi e luoghi idonei allo svolgimento dei funerali con rito laico.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.30 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro Comune.



Art.31 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'Art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

Art.32 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.



TITOLO VI

AGENZIE FUNEBRI

Art.33 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune di Pulsano, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
2. Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'Art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.
3. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Servizio competente del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
 - d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
 - e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
 - f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
 - g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
 - h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'Art.21 del D.P.R. n.285/1990;
 - i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - j) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi Art. successivo).
 - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.
4. E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.



5. L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.
6. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.
7. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
8. Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi alle prescrizioni di cui all'Art.15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
9. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);
10. A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Pulsano.
11. Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

Art.34 - Attività funebre

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.
2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il comiato (Art.15 del Regolamento Regione Puglia n.8/2015).
3. L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
 - a. la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.
5. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.



6. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex Art.358 C.P.
7. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
 - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
 - c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
 - d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.
 - e) il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
8. I requisiti di cui al comma 7 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune di Pulsano, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
9. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
10. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.



11. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella Regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
12. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
13. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
14. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
 - a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.
15. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

Art.35 - Sospensione e revoca dell'attività funebre

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - c. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - d. l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
 - e. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.
 - f. Esercitare l'attività di trasporto infermi e feriti sia con ambulanza di tipo "A" che di tipo "B";
2. Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.



4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'Art.36 comma 1 (attività funebre), il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Per quanto non previsto, si rinvia all'Art.16 della legge regionale n. 34/2008.

Art.36 - Rimessa delle auto funebri

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'Art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Art.37 - Formazione Personale e profili professionali

1. Il personale delle imprese funebri, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'Art.8 comma 4 lettera c) del R.R. n. 8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'Art.17 del Regolamento Regionale dell'11.03.2015 n.8
2. Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
3. E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

Art.38 - Obblighi del personale comunale

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le inadempienze.
2. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.



TITOLO VII CIMITERO COMUNALE

Art.39 - Ubicazione cimitero

1. Spetta al Comune la realizzazione e l'adeguamento del cimitero, di eventuali impianti di cremazione e l'eventuale nuova individuazione di cimiteri per animali d'affezione.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Pulsano provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale ubicato in Via Taranto.
3. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, definito "vincolo", ovvero il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200metri intorno al cimitero, considerando il muro di cinta esistente. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) di Grottaglie.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di un nuovo cimitero, l'ampliamento di quello esistente o la costruzione di impianto di cremazione a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati.
5. L'eventuale impianto di cremazione dovrà essere realizzato all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
6. Fatta salva la normativa vigente, il progetto di ampliamento del cimitero esistente e l'eventuale costruzione di uno nuovo sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio comunale.
7. Il Comune deve allestire sul proprio territorio, oltre alla camera mortuaria, una struttura per il commiato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2008, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

Art.40 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed Art.6, comma 2 della legge regionale n.34 del 2008.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è affidato il appalto/concessione.
5. Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è dato in appalto/concessione.

Art.41 - Autorizzazione per la sepoltura

1. Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della fossa Comune, della celletta, della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.42 - Ricevimento di salme e resti mortali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:
 - dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
 - degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
 - le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 delle persone che abbiano la residenza nel Comune stesso.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà del defunto.
3. Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art.107, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.



Art.43 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Il Custode del Cimitero Comunale ha l'obbligo di accogliere le salme delle persone che hanno diritto di essere sepolte nello stesso, ai sensi dell'art.34 comma 1, ed ha l'obbligo, preliminarmente all'accoglimento di accertare il luogo (sepolcro, loculo, ossario) di collocazione finale;
2. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.
3. Nel caso si accerti, a carico di ditte di pompe funebri e privati cittadini, che gli stessi abbiano fatto depositare e fatto accogliere salme, resti mortali o ceneri di defunti che non abbiano diritto ad essere sepolti nel Cimitero Comunale di Pulsano, gli stessi saranno passibili di denuncia alle autorità competenti, oltreché corrispondere i diritti di inumazione per detta salma pari a cinque volte il diritto previsto. Detta violazione rientra nelle fattispecie di sospensione dell'attività di cui all'Art.9 del Regolamento Regione Puglia del 11 marzo 2015, n.8.

Art.44 - Reparti speciali nel cimitero

1. Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
2. I feti nati morti ed i prodotti abortivi sono tumulati nei campi terra del Cimitero Comunale di Pulsano salvo diverse disposizioni avanzate dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
4. In caso di ampliamento del Cimitero esistente o di nuova istituzione, il Consiglio Comunale individuerà apposite area di inumazione da destinare alla tumulazione di salme appartenenti a diversi credi religiosi, un'area da destinare alla realizzazione di impianto di cremazione e un'area da destinare al seppellimento degli animali da affezione.

Art.45 - Camera Mortuaria

1. La camera mortuaria, costruita nell'ambito dell'area cimiteriale, deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. In mancanza del deposito di osservazione, la camera mortuaria può funzionare come tale.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'Art.64, comma 3 del DPR 285/90;



4. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
5. Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
6. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285/90.
7. Nel cimitero, apposito locale avente i requisiti prescritti dall'art.66 del DPR 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.
8. Nel cimitero sono esistenti delle cellette ossario mentre, dovrà essere istituito un cinerario oltreché ad individuare apposita area per la dispersione delle ceneri a mente di quanto disposto dal Regolamento Regione Puglia del 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. del 18.03.2015.

Art.46 - Strutture per il commiato

1. Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'Art.17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per la conduzione / esercizio dell'attività funebre.
2. La struttura deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3. La struttura per il commiato deve possedere:
 - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
 - b) camera ardente;
 - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
 - d) locale spogliatoio per il personale;
 - e) deposito per il materiale;
 - f) servizio igienico per il personale;
 - g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
4. La struttura deve essere dotata di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
 - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
 - b) umidità relativa 60 ± 5%.
5. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
 - a. impianto illuminazione di emergenza;
 - b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.



- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
6. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
 7. La struttura per il commiato può essere gestita anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune. Il personale della struttura per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.
 8. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia ed esposizione delle salme.
 9. La struttura per il commiato non può essere collocata nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriale.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.47 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente regolamento.

Art.48 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Pulsano provvede a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno trenta anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'Art.139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;



- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione Comune (con differenziazione per credo religioso);
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. cellette ossario;
 - e. nicchie cinerarie;
 - f. ossario Comune;
 - g. cinerario Comune;
 - h. camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - i. locali per il personale di custodia;
 - j. area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - k. impianto di cremazione;
 - l. campo di inumazione per animali d'affezione di cui all'Art.24 L.R. n. 11/03/2015 n. 8;
 - m. strutture per il commiato.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
6. Il cinerario Comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Nel cimitero comunale è istituito, in apposta area individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, un "giardino delle rimembranze", area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate. Detta area sarà appositamente delimitata ed indicata.
8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
9. Almeno ogni dieci anni il Comune di Pulsano è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



TITOLO IX INUMAZIONI

Art.49 - Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.
3. Solo se previsto dal P.R.C. possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso la concessione soggiace alle stesse norme per le concessioni relative alle tumulazioni.
4. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 e 78 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art.50 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.51 - Forma e classe dei campi

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.52 - Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. L'Amministrazione Comunale provvederà apposita gara per l'individuazione della fornitura dei cippi i quali avranno forme e dimensioni che rispettino tutti credi religiosi;
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale simbolo religioso.
3. Sul cippo può essere apposto un porta foto.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della



L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001, n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

5. Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, Il Comune di Pulsano provvede con le modalità ed i poteri di cui artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art.53 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati.

Art.54 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

Art.55 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

1. Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
2. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art.56 - Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata

1. Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa indicata in apposita delibera della Giunta comunale.
2. L'inumazione Comune è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Pulsano o siano decedute nel Comune di Pulsano.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del Comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.



4. La situazione di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso.
5. Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il Comune di Pulsano ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.
6. Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.57 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.58 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune di Pulsano può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
2. È fatto divieto assoluto di eseguire sulla salma tumulata operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
3. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.59 - Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.
2. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.



3. In caso di inadempienza il Comune di Pulsano provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.
4. Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.
5. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
6. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
7. Sulle cellette ossario comunali è fatto divieto di apposizione di porta fiori e di fiori.
8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
9. Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse, che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma contravvengano il presente regolamento e non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
10. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art.60 - Scadenza della concessione – Recupero materiali

1. Nel caso in cui il P.R.C. dovesse prevedere concessioni di suoli per inumazione, alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti del concessionario - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale. Alla scadenza della concessione il Comune di Pulsano provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario.
2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.



TITOLO X TUMULAZIONI

Art.61 - Tumulazione – Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle, edicole. La durata della relativa concessione è fissata in anni 99;
 - b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie. La durata della relativa concessione è fissata in anni 29;
 - c) loculi di proprietà comunale per tumulazione individuale (colombari). La durata della relativa concessione è fissata in anni 18;
 - d) sepolcri di famiglia con monumento.
2. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di poter rinnovare le concessioni di cui al sub a) e d), in favore degli eredi e aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo. Al fine di consentire una rotazione nelle concessioni comunali, non si potrà procedere al rinnovo delle concessioni di cui al sub. b) e c);
3. Le concessioni di loculi comunali possono avvenire solamente dietro pagamento dei diritti di concessione stabiliti dalla Giunta Comunale, ogni esenzione dal pagamento della concessione potrà avvenire solo con atto motivato assunto dalla Giunta Comunale.
4. In caso di trasferimento di salma e/o resti mortali da altro loculo e/o ossario comunale è dovuto il nuovo canone di concessione previsto dalle tariffe vigenti.
5. La concessione di loculo comunale ha durata di anni 18; allo scadere del quale si provvederà, anche in mancanza di interessamento dei famigliari del defunto e previa Ordinanza del Sindaco alla estumulazione e, in caso di incompleta decomposizione, si procederà all'interramento nel campo terra di decomposizione.
6. La concessione di loculo e/o ossario comunale comprende la fornitura del solo marmo di chiusura del loculo. Può essere concessa la collocazione di due urne cinerarie nella stessa celletta ossario, purché la stessa risulti capiente, previo pagamento del rispettivo canone e/o diritto di sepoltura per ogni elemento collocato nella stessa. La domanda per la collocazione deve essere presentata dal primo concessionario e/o richiedente.
7. Nella quantificazione dei canoni di concessione dovranno essere previste le spese ed i costi di estumulazione che il Comune dovrà sostenere alla scadenza di concessione.
8. La rinuncia prima della naturale scadenza dalla concessione di un loculo comunale o di una celletta ossario non dà diritto alla restituzione del canone corrisposto.
9. Nel caso che gli eredi o altri, comunque interessati, non dovessero provvedere entro un anno dalla data di scadenza delle concessioni di cui sub a) e sub d) a richiedere il rinnovo delle concessioni stesse, il Comune di Pulsano notifica il preavviso di revoca e, decorsi inutilmente altri tre mesi da tale notifica, le salme tumulate nei sepolcri privati sono estumulate e inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle norme regolamentari; i resti mortali tumulati nei loculi-ossari



privati, sono depositati nell'ossario comune, salvo il diritto di prelazione, da parte dei congiunti, di salme e di resti mortali ivi tumulati, osservando per ogni operazione le disposizioni del presente regolamento.

10. Le sepolture private così rese libere passano nella piena disponibilità della Amministrazione comunale.
11. Alla scadenza del periodo di concessione, le salme ed i resti mortali tumulati nei manufatti a posto unico di cui al sub b) e c) sono estumulati e depositati in ossario comunale.
12. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del piano cimiteriale comunale.
13. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
14. Tutte le concessioni sono disposte con formale atto pubblico.
15. Alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti eretti dal concessionario su suolo cimiteriale - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale.
16. Il Comune di Pulsano provvederà alla estumulazione e deposito dei resti in ossario. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
17. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Art.62 - Atto di concessione

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune di Pulsano ed il concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente
3. L'importo della concessione può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Non è consentita la proroga di concessioni effettuate per tumulare defunti nei loculari comunali.

Art.63 - Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.



2. Le spese di manutenzione delle tombe (cappelle, edicole e sepolcri) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari o loro aventi causa. Qualora essi non vi provvedano, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, il Comune di Pulsano procederà ad eseguire i lavori con diritto di rivalsa sui concessionari o loro aventi causa inadempienti.

Art.64 - Trasferimento della concessione

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le violazioni saranno punite con la immediata decadenza e la concessione affidata ai soggetti aventi titolo secondo le procedure di cui agli articoli 72 e 73.
3. Fermo restando la decadenza nei confronti del concessionario o suoi eredi/aventi titolo, è fatta salva la possibilità di regolarizzare il possesso da parte di terzi delle concessioni cimiteriali unicamente nel caso in cui siano già stati tumulati loro familiari alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
4. La richiesta sarà avanzata dall'attuale possessore del sepolcro e viene partecipata al concessionario originario o, se deceduto, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e al Cimitero per 30 giorni al fine di rendere edotti gli eredi/aventi titolo.
5. La regolarizzazione di cui al presente articolo comporta la corresponsione da parte del soggetto destinatario di un importo pari al triplo del valore della concessione stabilita da Regolamento.
6. Dalla fattispecie sono esclusi gli utilizzi temporanei della concessione da parte di terzi regolati dall'Art.65 del Regolamento.

Art.65 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'Art.93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - il coniuge
 - i generi e le nuore
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da costoro autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti. Con la concessione il Comune di Pulsano conferisce



ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune di Pulsano può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

3. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro autorizzazione comunale da rilasciarsi al concessionario e dietro pagamento al Comune, da parte dei familiari del defunto estraneo, di una somma eguale al corrispettivo stabilito relativo alla concessione dei loculi comunali. La mancanza di tale autorizzazione esplicita è causa di decadenza della concessione. L'uso di tale posto da parte di non appartenenti al nucleo familiare comprime i diritti degli aventi titolo alla sepoltura che non potranno utilizzare quel posto sino a che il soggetto che ne sta usufruendo non venga trasferito in altro sito. In mancanza di trasferimento dovrà attendersi il trascorso del ventennio previsto dalla legge per richiedere ed ottenere il trasferimento dei resti in ossario. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art.66 - Mancata manutenzione dei manufatti

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune di Pulsano ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere entro un termine assegnato notificata al concessionario o anche a uno qualunque degli aventi titolo, interviene il Comune di Pulsano addebitando le spese al concessionario o anche ad uno qualunque degli aventi titolo. Resta salva la facoltà del Comune di operare con la decadenza della concessione. In caso di reiterati interventi sostitutivi il Comune di Pulsano procede senz'altro con la dichiarazione di decadenza. In caso di grave pericolo per l'incolumità dei visitatori procurato da grave stato di abbandono dei manufatti il Comune di Pulsano, previa diffida ad adempiere verso il concessionario o anche verso uno qualunque degli aventi titolo, procede con la decadenza della concessione. In tutti i casi di decadenza al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso o indennizzo e le opere erette vengono incamerate ipso iure, automaticamente e gratuitamente nel patrimonio comunale. Si procede di seguito con la rimozione dei manufatti se necessaria e la deposizione dei resti in ossario.



Art.67 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro un anno dalla data di stipula del contratto, pena l'immediata ed automatica decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art.68 - Divisione

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Art.69 - Rinuncia a concessione di aree occupate

1. Il Comune di Pulsano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura di aree occupate da manufatti quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia stato trasferito in altra sede. In tal caso i manufatti eretti sull'area rimangono ipso iure e gratuitamente incamerati nella proprietà comunale e il concessionario rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso per spese sostenute inerenti il rilascio della concessione.

Art.70 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune di Pulsano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere da ogni manufatto, salvo i casi di decadenza, e il concessionario rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso per spese sostenute inerenti il rilascio della concessione.

Art.71 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Contratti ed Appalti del Comune di Pulsano, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno degli aventi diritto con diritto d'uso esteso anche agli altri – a meno che non presentino formale disdetta – designandolo formalmente. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Contratti



ed Appalti esclusivamente nei confronti dei soggetti tra gli eredi o aventi causa che possono assumere la qualità di concessionari. Oltre a ciò sarà possibile richiedere l'aggiornamento dell'intestazione anche da soggetti che abbiano parentela sino al terzo grado con titolari di concessione cimiteriale. A seguito della domanda di un erede o avente titolo Il Comune di Pulsano provvede a pubblicare la stessa all'Albo Pretorio del Comune e al Cimitero per 30 giorni al fine di rendere edotti del subentro anche gli altri eredi/aventi titolo. Nel periodo di pubblicazione gli eredi o altri aventi titolo possono far pervenire osservazioni o proporsi essi stessi come intestatari della concessione. Al termine del periodo di pubblicazione il Comune di Pulsano individua il nuovo soggetto intestatario secondo i seguenti criteri prioritari :

- 1) grado di parentela più vicino;
- 2) a parità di grado di parentela viene preferito il richiedente più anziano.

L'atto di subentro garantisce comunque tutti gli altri eredi e/o aventi titolo, anche se non espressamente identificati e specificati, con apposita clausola nel contratto di subentro. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune di Pulsano può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune di Pulsano provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.72 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'Art.92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi ultimi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'Ufficio Contratti ed Appalti del Comune di Pulsano, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. La suddetta procedura non si applica alle revoche Art.92 comma 2 del DPR 285/90. Sia l'avvio al procedimento che la revoca vengono notificate al concessionario o, in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo pretorio Comunale e presso il Cimitero. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in caso di morte dello stesso mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno un mese



prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.73 - Decadenza

1. La decadenza della concessione inoltre può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti entro 10 giorni dal decesso;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f. quando non è stato presentato il progetto per la costruzione entro il termine fissato dalle Norme tecniche di attuazione del piano cimiteriale in vigore;
 - g. quando i lavori di costruzione non siano ultimati entro il termine previsto dal citato piano cimiteriale;
 - h. quando non si adempie all'ordinanza del Sindaco che ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;
 - i. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - j. quando non vi sono più eredi del concessionario
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo pretorio Comunale e presso il Cimitero. Il provvedimento conclusivo di decadenza viene parimenti notificato al concessionario. In caso di morte di quest'ultimo l'avvenuta decadenza viene comunicata agli eredi e aventi titolo unicamente mediante pubblicazione della stessa per 30 giorni all'Albo pretorio Comunale e presso il Cimitero. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art.74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente Art.61, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico ovvero potrà decidere di utilizzare detta area per edificare loculi o cellette ossario da adibire alle richieste degli utenti.



Art.75 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune di Pulsano collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



TITOLO XI CREMAZIONE

Art.76 - Autorizzazione alla cremazione

- 1) Il Comune di Pulsano non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.
- 2) La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
- 3) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
- 4) In caso di ampliamento dell'area cimiteriale esistente o di nuova area per cimitero comunale, una parte dovrà essere riservata per l'allocatione di un impianto di cremazione.

Art.77 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (Art.3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (Art.12) e dal Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile di Pulsano se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;
 - b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del



comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area cimiteriale che il Comune di Pulsano è tenuto ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
3. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'Art.2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.
4. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.
5. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interrimento o l'affidamento ai familiari.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Pulsano nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
7. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero di Pulsano o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pulsano che ha autorizzato la cremazione.
8. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.
9. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
10. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.



11. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.
12. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
13. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
14. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'Art.13 della stessa legge.

Art.78 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1. È istituito presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pulsano il registro della cremazione per i residenti.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art.79 - Affidamento delle ceneri

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pulsano, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
- 3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pulsano, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.
- 5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Pulsano, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del



luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
- 6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
- 7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune di Pulsano, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.
- 8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 9) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello stato civile del comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Art.80 - Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pulsano, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pulsano, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.



4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
6. E' vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
7. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
8. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
9. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
10. Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
11. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
12. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
13. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previa richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pulsano se la dispersione avviene nel proprio territorio.
14. La dispersione all'interno del cimitero del Comune di Pulsano è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.



Art.81 - Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze

- 1) Nel cimitero comunale è presente un ossario Comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario Comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.
- 2) Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario Comune vengono calcate in crematorio o altro sistema di smaltimento consentito dalla legge. Le ceneri risultanti sono disperse nel "parco delle rimembranze".
- 3) Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).
- 4) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio LL.PP. – Settore Urbanistico individua apposita porzione di un campo di inumazione da adibire all'interramento delle ceneri



TITOLO XII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art.82 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.83 - Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.84 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.



TITOLO XIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.85 - Esumazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, art.82 del D.P.R.285/90.
3. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R. Puglia n.34/2008), fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Grottaglie.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale.
5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite transennando l'area interessata dalle operazioni, in assenza di pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
6. Il custode del cimitero che assiste a tutte le operazioni di esumazione, appositamente delegato dal responsabile del servizio cimiteriale, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale le scheletrizzazioni dei cadaveri risultino incomplete, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
8. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, le scheletrizzazioni si compiono in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
9. Le esumazioni ordinarie devono essere autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale e registrate dal personale cimiteriale, avvalendosi anche di sistemi informatici per tali operazioni.
10. Annualmente verrà formato un elenco, o tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
11. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sui cancelli di ingresso del cimitero comunale degli elenchi delle sepolture in scadenza.
12. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
13. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo



determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art.86 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Grottaglie.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'Art.14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Per le esumazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.87 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.



4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è inumato nel campo terra indecomposti previo trattamento con prodotti bioenzimatici previsto dalla CIRCOLARE del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico- sanitario da richiedere all'ASL di Grottaglie.

Art.88 - Estumulazioni straordinarie

- 1) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordinanza del Sindaco per scadenza della concessione di loculo comunale
 - c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) L'Ufficio Cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.
- 3) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Grottaglie.
- 4) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 5) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiarerà, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'Art.14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.



- 6) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 7) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- 8) Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- 9) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.89 - Personale che deve presenziare alle operazioni

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.
- 2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria..
- 3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- 4) Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.
- 5) Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura dei resti mortali del proprio familiare.

Art.90 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma stabilita dal tariffario Comunale deliberato dalla Giunta Municipale.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel medesimo tariffario.



- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dallo stesso tariffario. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.91 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Art.92 - Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio cimiteriale.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune di Pulsano e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

Art.93 - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e/o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune di Pulsano, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.



Comune di Pulsano

- 4) Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



TITOLO XIV

SERVIZI CIMITERIALI

Art.94 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del Corpo di Polizia Locale, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Art.95 - Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a. per la parte amministrativa il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - b. per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
 - c. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.), il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Art.96 - Custode del cimitero

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze del Settore Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art.97 - Compiti del custode

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale.

Art.98 - Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.8, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;



- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art.99 - Mappa

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art.100 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



Art.101 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale di servizio presso il cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale è tenuto a:
 - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
 - e. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - g. curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
 - h. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe
 - i. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
 - j. eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - k. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - l. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - m. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario Comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
 - n. consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
 - o. osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
 - p. provvedere alla cura del verde pubblico (annaffiatura, potatura e taglio d'erba) presente nel cimitero.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;



- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento.

Art.102 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Inoltre, il Custode, terrà annotati su un registro in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art.103 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali viene tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.



TITOLO XV

NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art.104 - Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Cimitero è dotato di campana avviso per i visitatori che, nei 15 minuti prima della chiusura, sarà suonata ogni 5 minuti per segnalare la chiusura dei cancelli di entrata.

Art.105 - Divieto di ingresso

1. È vietato l'ingresso:
 - a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
 - c) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - d) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione causata dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.106 - Lavori privati nei cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.
2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.



Art.107 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Il rilascio del permesso di costruire, il recepimento di D.I.A., S.C.I.A., o comunicazioni attività edilizia libera, nell'area cimiteriale, è competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente.
3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'Art.76 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi 1° e 2° del presente articolo.
7. Le comunicazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare una S.C.I.A. o una comunicazione di edilizia libera a seconda degli interventi da realizzarsi e della loro collocazione giuridica rispetto al D.P.R. 380/01.
9. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.
10. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le gentilizie e monumenti edificati ed usati nel Cimitero Comunale di Grottaglie dovranno essere adeguati dai concessionari alle disposizioni ora dettate dall'art 24 e 25 del DPR 380/2001 nel testo vigente, il quale prescrive che tutti gli edifici devono possedere certificazione di "agibilità".

Art.108 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.



2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art.109 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune il corrispettivo fissato in tariffa.

Art.110 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 q.li previa autorizzazione da parte del Responsabile del Comando di Polizia Locale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Comando di Polizia Locale.

Art.111 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.



Art.112 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.113 - Vigilanza

1. Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il Comando P.L. e con il responsabile dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e sismica.

Art.114 - Norme per i visitatori

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. È vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;



- m) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale con contemplata dal Regolamento del Commercio Su Aree Pubbliche;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta comunale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 4. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.115 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 ad €. 2.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990,n.285.
2. Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del Comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.



TITOLO XVI

CIMITERO PER ANIMALE DI AFFEZIONE

Art.116 – Istituzione e finalità

1. Il Comune di Pulsano perseguirà, con l'applicazione delle presenti disposizioni, le seguenti finalità:
 - a) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.
 - b) consentire ed assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, attraverso la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione;
2. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto delle specifiche previsioni del Piano regolatore generale. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'Art.824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per cadaveri.
3. Il progetto di costruzione di un nuovo cimitero è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisicochimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200.
5. La planimetria , predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Art.117 - Definizioni

1. Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
2. Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
3. incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art.118 - Competenza del Comune

1. Il Comune di Pulsano stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.



2. Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
3. Al Comune compete:
 - a) Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.
 - b) collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
4. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
5. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art.119 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Compete al Servizio Veterinario della ASL:
 - a) Il rilascio dei pareri di cui all'Art.119 comma 2;
 - b) la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c) la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

Art.120 - Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

1. Qualora il Comune di Pulsano individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - e) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
 - f) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento



- e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
- h) informazione preventiva al Comune di Pulsano prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
- i) l'onere delle utenze;
- j) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k) il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.
2. Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune di Pulsano con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.
3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
- a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
 - b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
 - c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
4. Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservata, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
5. Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, , la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.



Art.121 - Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

1. La struttura Cimiteriale per animali del Comune di Pulsano è deputata ad accogliere le spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, Art.8.
2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale.
3. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
4. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.
5. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma
6. Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
 - a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b. confezionamento feretri;
 - c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d. disseppellimento degli stessi;
 - e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
 - g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
 - i. I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
7. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954). In questi casi si rende necessario la cremazione.



Art.122 - Trasporto

1. Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'Art.37 c. 1 lett. a.4 del Regolamento Regionale n.8/2015, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'Art.23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.
5. Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art.123 - Caratteristiche strutturali e funzionali

1. Con la realizzazione del Cimitero, presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali di Pulsano e della ASL, deve essere depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:



- a) la fascia di rispetto;
 - b) le aree di parcheggio;
 - c) gli accessi;
 - d) la viabilità interna;
 - e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
 - f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:
 - a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
 - b) la sua estensione;
 - c) l'orografia;
 - d) la natura fisico chimica del terreno;
 - e) la profondità e la direzione della falda freatica.
 3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non deve essere inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.
 4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.
 5. L'area cimiteriale deve essere dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
 6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
 7. La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
 8. L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
 9. La viabilità interna deve essere assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
 10. Deve essere assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
 11. La struttura deve disporre, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.
Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.
 12. Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.



Art.124 - Impianti e funzioni collaterali

1. La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
 - a. aree di seppellimento;
 - b. area per dispersione ceneri;
 - c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
 - d. colombario ossario;
 - e. colombario cinerario;
 - f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
 - g. eventuale forno inceneritore.
2. Il cimitero deve essere provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
 - a. ufficio con attesa per il pubblico;
 - b. archivio;
 - c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
 - d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
 - e. spazio per confezionamento feretri;
 - f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art.125 - Fosse di seppellimento

1. Il cimitero per animali del Comune di Pulsano deve disporre di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, devono essere individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 3, Art.126.
2. Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, devono essere disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, deve essere riportato sul registro delle partite. La profondità delle fosse deve variare da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
3. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
4. Le dimensioni delle fosse devono variare da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.
5. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.
6. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)



Art.126 - Sistema di seppellimento

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono essere racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento deve essere apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali devono essere posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure devono essere individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
6. Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
7. In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
8. Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art.127 - Sistema di incenerimento

Qualora il Comune di Pulsano o il gestore del Cimitero degli animali d'affezione volesse realizzare una struttura per la cremazione di animali d'affezione, è necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'incenerimento, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, deve accogliere esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
- 2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'Art.24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).



- 3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali devono essere incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e devono essere comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
 - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
- 4) Le ceneri derivate dal processo di combustione devono essere inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
- 5) I contenitori devono essere inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
- 6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
- 7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'Art.3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992 .



TITOLO XVII

CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTI CIMITERIALI

Art.128 - Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione di suolo cimiteriale possono essere presentate, pena l'irricevibilità, soltanto da soggetti con la maggiore età nati o oggi residenti nel Comune di Pulsano che non abbiano titolarità di precedenti concessioni e che non siano legati ad altro concessionario di area cimiteriale sino al 3° grado in linea retta o in linea collaterale o eventuali affini;
2. I modelli di domanda concessoria saranno approvati dal Responsabile del Settore Contratti ed Appalti e resi pubblici sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pulsano a disposizione di tutti i cittadini interessati. L'affidamento delle nuove concessioni cimiteriali deve avvenire previo apposito bando pubblico che rechi espressa previsione relativa alla non validità delle domande attualmente in giacenza al fine di garantire la "par condicio" e la trasparenza procedurale.
3. In caso pervengano più domande delle aree disponibili, l'assegnazione avverrà in seduta pubblica convocata almeno 15 gg. prima, mediante sorteggio tra tutti coloro che avranno formulato istanza per la concessione.
4. Nel caso risulti assegnatario istante che rientra nella fattispecie del 1° comma, detta assegnazione è nulla.
5. La nullità della assegnazione verrà dichiarata dal Responsabile del Servizio Contratti ed Appalti del Comune previa verifica dei requisiti di cui al 1° comma.

Art.129 - Assegnazione dei suoli

Il Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti assegna i suoli cimiteriali con Determinazione Dirigenziale seguita da Contratto, nel rispetto della graduatoria formata a seguito dell'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti, secondo schema contrattuale unico approvato dallo stesso Dirigente che ricalchi fedelmente le disposizioni del presente Regolamento. La graduatoria ha validità anni 3. Spirato detto termine dovrà essere rinnovata la procedura di evidenza pubblica per la formazione di una nuova graduatoria.

Art.130 - Tariffe

1. Le tariffe per tutte le operazioni cimiteriali, le concessioni di loculi e di aree cimiteriali saranno fissate con delibera di Giunta Comunale.
2. Tali tariffe dovranno essere adeguate o aggiornate dalla Giunta Municipale all'inflazione ISTAT.
3. In ogni caso restano a carico del concessionario tutte le spese necessarie per gli interventi di manutenzione o ristrutturazione dei sepolcri, edicole o cappelle, ivi comprese quelle derivanti



Comune di Pulsano

dalle operazioni di estumulazione che si dovessero rendere necessarie per la concreta fruibilità del manufatto in concessione.

4. Ulteriori tariffe che si dovesse rendere necessario fissare per ulteriori tipologie concessorie saranno stabilite dalla G.M.



TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.131 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'Art.107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art.42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.132 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune di Pulsano s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune di Pulsano si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.133 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni relative a cappelle gentilizie ed edicole funerarie assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Il Servizio Contratti e Atti Legali del Comune di Pulsano è tenuto ad avviare la procedura di verifica Art.92 comma 2 del DPR 285/90 sulle concessioni perpetue e di durata ultra novantanovenne relative a sepolcri di famiglia e loculi per la revoca delle stesse, se trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.

Art.134 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni comunali, regionali e statali applicabili in materia.



Art.135 - Abrogazione norme precedenti

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento

Art.136 - Efficacia ed entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme preesistenti può, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
5. Per tutto ciò non previsto dal presente Regolamento, si demanda a quanto prescritto dal DPR 285/1990 , dal R.,R. n. 8/15 e dalle circolari del Ministero della Salute e dell'interno emanate in materia.



Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
- D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (**Regolamento di Polizia Mortuaria**),
- L.30/03/2001, n. 130 (**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**); art.24, L. 31.5.95 n.218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (**Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Art.24 della L.31/07/2002, n. 179**);
- art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria**);
- L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri" ;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori**),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione.,
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1) Regolamento di polizia veterinaria;
- DPCM 28/02/2003 Accordo Stato Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy,
- Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Art.3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.
- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e



Comune di Pulsano

ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e succ. modifiche.

- DGR. 2234 del 30/11/2013 Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n°1 069/09.

Redatto dall'ufficio servizi cimiteriali del Comune di Pulsano (TA)



Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art.1 – Oggetto	2
Art.2 – Competenze	2
Art.3 – Responsabilità	3
Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento	3
Art.5 – Atti a disposizione del pubblico	4
TITOLO II	5
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI	5
Art.6 – Denuncia delle cause di morte	5
Art.7 – Accertamento di morte	5
Art.8 – Funzioni medico necroscopo e autorizzazione alla inumazione e tumulazione	5
Art.9 – Nati morti e prodotti abortivi	6
Art.10 – Riscontro diagnostico	7
TITOLO III	8
PERIODO DI OSSERVAZIONE	8
Art.11 – Periodo di osservazione normale o ridotto	8
Art.12 – Periodo di osservazione cautelativo	8
Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	8
Art.14 – Depositi di osservazione - Obitorio	8
TITOLO IV	10
DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI	10
Art.15 – Deposizione del cadavere nel feretro	10
Art.16 – Verifica e chiusura feretri	10
Art.17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti	10
Art.18 – Targhetta di riconoscimento	12
Art.19 – Fornitura gratuita di feretri	12
TITOLO V	13
TRASPORTO DEI CADAVERI	13
Art.20 – Definizione di trasporto funebre	13
Art.21 – Trasporti funebri	13
Art.22 – Trasporto di Salma	14
Art.23 – Adempimenti conseguenti al trasporto di salma	15
Art.24 – Trasporto di Cadavere	16
Art.25 – Autorizzazione al trasporto di cadavere	16
Art.26 – Orario dei trasporti	18
Art.27 – Trasferimento di salme senza funerale	18



Comune di Pulsano

Art.28 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	18
Art.29 – Riti religiosi o civili	19
Art.30 – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	19
Art.31 – Trasporti all'estero o dall'estero	20
Art.32 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	20
TITOLO VI	21
AGENZIE FUNEBRI	21
Art.33 – Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre	21
Art.34 – Attività funebre	22
Art.35 – Sospensione e revoca dell'attività funebre	24
Art.36 – Rimessa delle auto funebri	25
Art.37 – Formazione Personale e profili professionali	25
Art.38 – Obblighi del personale comunale	25
TITOLO VII	26
CIMITERO COMUNALE	26
Art.39 – Ubicazione cimitero	26
Art.40 – Disposizioni generali – Vigilanza	26
Art.41 – Autorizzazione per la sepoltura	27
Art.42 – Ricevimento di salme e resti mortali	27
Art.43 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	28
Art.44 – Reparti speciali nel cimitero	28
Art.45 – Camera Mortuaria	28
Art.46 – Strutture per il commiato	29
TITOLO VIII	31
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	31
Art.47 – Disposizioni generali	31
Art.48 – Piano regolatore cimiteriale	31
TITOLO IX	33
INUMAZIONI	33
Art.49 – Sepolture	33
Art.50 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni	33
Art.51 – Forma e classe dei campi	33
Art.52 – Cippi indicativi	33
Art.53 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	34
Art.54 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni	34
Art.55 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili	34
Art.56 – Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata	34
Art.57 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione	35
Art.58 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione	35



Comune di Pulsano

Art.59 – Fiori, piante e materiali ornamentali	35
Art.60 – Scadenza della concessione – Recupero materiali	36
TITOLO X	37
TUMULAZIONI	37
Art.61 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni	37
Art.62 – Atto di concessione	38
Art.63 – Doveri dei concessionari	38
Art.64 – Trasferimento della concessione	39
Art.65 – Uso delle sepolture private	39
Art.66 – Mancata manutenzione dei manufatti	40
Art.67 – Costruzione dell’opera – Termini	41
Art.68 – Divisione	41
Art.69 – Rinuncia a concessione di aree occupate	41
Art.70 – Rinuncia a concessione di aree libere	41
Art.71 – Subentri	41
Art.72 – Revoca	42
Art.73 – Decadenza	43
Art.74 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	43
Art.75 – Estinzione	44
TITOLO XI	45
CREMAZIONE	45
Art.76 – Autorizzazione alla cremazione	45
Art.77 – Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione	45
Art.78 – Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione	47
Art.79 – Affidamento delle ceneri	47
Art.80 – Dispersione delle ceneri	48
Art.81 – Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze	50
TITOLO XII	51
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE	51
Art.82 – Autopsie	51
Art.83 – Imbalsamazioni	51
Art.84 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	51
TITOLO XIII	52
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	52
Art.85 – Esumazioni	52
Art.86 – Esumazioni straordinarie	53
Art.87 – Estumulazioni	53
Art.88 – Estumulazioni straordinarie	54
Art.89 – Personale che deve presenziare alle operazioni	55



Comune di Pulsano

Art.90 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni	55
Art.91 – Raccolta delle ossa	56
Art.92 – Oggetti da recuperare	56
Art.93 – Disponibilità dei materiali	56
TITOLO XIV	58
SERVIZI CIMITERIALI	58
Art.94 – Vigilanza	58
Art.95 – Organizzazione del servizio cimiteriale	58
Art.96 – Custode del cimitero	58
Art.97 – Compiti del custode	58
Art.98 – Tenuta dei documenti obbligatori	58
Art.99 – Mappa	59
Art.100 – Annotazioni in mappa	59
Art.101 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	60
Art.102 – Schedario dei defunti	61
Art.103 – Scadenziario delle concessioni	61
TITOLO XV	62
NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO	62
Art.104 – Orario di apertura del cimitero	62
Art.105 – Divieto di ingresso	62
Art.106 – Lavori privati nei cimitero	62
Art.107 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.	63
Art.108 – Responsabilità - Deposito cauzionale	63
Art.109 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	64
Art.110 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	64
Art.111 – Orario di lavoro	64
Art.112 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.	65
Art.113 – Vigilanza	65
Art.114 – Norme per i visitatori	65
Art.115 – Sanzioni	66
TITOLO XVI	67
CIMITERO PER ANIMALE DI AFFEZIONE	67
Art.116 – Istituzione e finalità	67
Art.117 – Definizioni	67
Art.118 – Competenza del Comune	67
Art.119 – Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale	68
Art.120 – Compiti del Soggetto Gestore della Struttura	68
Art.121 – Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti	70



Comune di Pulsano

Art.122 – Trasporto	71
Art.123 – Caratteristiche strutturali e funzionali	71
Art.124 – Impianti e funzioni collaterali	73
Art.125 – Fosse di seppellimento	73
Art.126 – Sistema di seppellimento	74
Art.127 – Sistema di incenerimento	74
TITOLO XVII	76
CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTI CIMITERIALI	76
Art.128 – Presentazione delle domande	76
Art.129 – Assegnazione dei suoli	76
Art.130 – Tariffe	76
TITOLO XVIII	78
DISPOSIZIONI FINALI	78
Art.131 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	78
Art.132 – Cautele	78
Art.133 – Concessioni pregresse	78
Art.134 – Regolamento speciale di polizia mortuaria	78
Art.135 – Abrogazione norme precedenti	79
Art.136 – Efficacia ed entrata in vigore del regolamento	79
Riferimenti Normativi	80
Sommario	82

COMMISSIONE CONSILIARE 11.06.2021

Il 20/02/2021 il giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2021 si è svolta la seduta pubblica n. 4347 del 02.03.2021 e si è svolta la seduta commissione per discussione del progetto punto all'0.01.g.: "Approvazione regolamento comunale di "Rita Insubrica". Sono presenti oltre il sottoscritto segretario verbale Litterante A. Littere, le consigliere Tegliante, Spillati, D'Amico, D'Amico ed il responsabile D'Amico.

La seduta è pubblica. Relazione sul punto la consigliere Tegliante che comunica che con il presente si modifica e si aggiunge il vecchio regolamento del 1992.

La sua mozione è il tariffario da cui appostiamo ad apporre. Il responsabile D'Amico specifica che le tariffe devono essere approvate in giunta anche il Consiglio approva il regolamento. Il Presidente D'Amico chiede pertanto si specifichi che oggi si discute soltanto esclusivamente il regolamento e non le tariffe.

Le consigliere Tegliante specifica che deve dare corso a quanto specificato negli articoli del regolamento e pertanto che si deve dare corso al progetto del presente e l'intera deve assolutamente approvare le precedenti dell'autorizzazione. Il Responsabile D'Amico dichiara e presidi del punto con la partecipazione di tutti i presenti, il consigliere D'Amico in maggiore favore del punto comunale anche attraverso il contributo di POC (risorse delle D'Amico). Il consigliere D'Amico chiede anche il ripristino del titolo principale. Alla 15,40 il responsabile D'Amico abbandona la riunione consigliere D'Amico chiede che le finanze in esito di punti al punto sia per i cittadini e residenti di Pubblica.

de cours. Tagliati precisa che il cimitero comunale è per
i residenti del Comune e ciò è ben specificato nel
presente regolamento. Questo è tutto e merita quanto
ci sta edificato il 3° lotto perché praticamente il cimitero
di Palsano non accosterà e ci fu consenso anche
ai non residenti. Nel nuovo regolamento ci vennero
chieste chiarite. de cours. suggerisce che la struttura
per il cimitero sia allocata esclusivamente all'in-
terno del cimitero e pertanto chiede di modificare
il comune 9 dell'art. 46. Chiede di specificare che
non è necessario l'impianto di cremazione. Dopo ampia
discussione si passa alla votazione del punto.

FAVORABILI : 2 (TAGLIATI - SPINELLI)

OPTRARI : 0

ASTENUTI : 2 (LIPPONI - ANTONI)

La riunione termina alle 17,10

Il segretario verbale

Presidente Vetrano

Procediamo con il punto n. 8: *“Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”*.
Relaziona la Consiglieria Tagliente.

Consigliere Tagliente

Buonasera a tutti.

Stasera ci apprestiamo ad approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria: si tratta sostanzialmente di un adeguamento del Regolamento Regionale (parole incomp.) di Polizia Mortuaria.

Il vecchio Regolamento risaliva a circa quarant'anni fa. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare tutte le disposizioni inerenti (parole incomp.) di custodia, di sanità pubblica e di edilizia cimiteriale. Si tratta di un insieme di norme di diverso livello, che disciplinano le pratiche funerarie successive all'evento della morte, le regole per il trasporto funebre e l'accoglimento delle salme nel cimitero.

Questo insieme di norme unisce profili strettamente amministrativi con profili di carattere igienico-sanitario.

Il presente Regolamento è composto da 136 articoli e costituirà un valido supporto normativo sia per i dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'attività amministrativa, sia per i cittadini nella formulazione della loro richiesta, oltre per le imprese di onoranze funebri per l'espletamento dei loro compiti, garantendo loro una regolamentazione più compita (parole incomp.), oltre che per le imprese private per l'esecuzione di opere all'interno del cimitero.

Vengono introdotte nel nuovo Regolamento le nuove disposizioni in materia di cremazione e conservazione delle ceneri e le norme per il cimitero per animali da affezione.

Ringrazio il dirigente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali Cosimo D'Errico e il (parole incomp.) per il lavoro svolto.

Grazie.

Presidente Vetrano

Grazie, Consiglieria.

Ci sono interventi?

Non ci sono interventi.

Ci sono interventi per dichiarazione di voto?

Non ci sono interventi per dichiarazione di voto.

Diamo la parola alla Segretaria per l'appello e la votazione.

Prego, Segretaria.

Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Lupoli Francesco: favorevole;

D'Alfonso Alessandra: favorevole;

Laterza Luigi: favorevole;
Mandorino Marika: favorevole;
Marra Francesco: favorevole;
Menza Fabrizio: favorevole;
Vetrano Pietro: favorevole;
Basta Antonio: favorevole;
Tagliente Rosa: favorevole;
Tomai Giovanna: favorevole;
Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;
Spinelli Maria: favorevole;
Annese Sergio: astenuto;
Di Lena Angelo: astenuto;
Lippolis Antonella: astenuta;
D'Amato Emiliano: contrario;
Attrotto Paola: astenuta.

Procediamo con la votazione dell'immediata esecutività.

Lupoli Francesco: favorevole;
D'Alfonso Alessandra: favorevole;
Laterza Luigi: favorevole;
Mandorino Marika: favorevole;
Marra Francesco: favorevole;
Menza Fabrizio: favorevole;
Vetrano Pietro: favorevole;
Basta Antonio: favorevole;
Tagliente Rosa: favorevole;
Tomai Giovanna: favorevole;
Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;
Spinelli Maria: favorevole;
Annese Sergio: astenuto;
Di Lena Angelo: astenuto;
Lippolis Antonella: astenuta;
D'Amato Emiliano: contrario;
Attrotto Paola: astenuta.

Prego, Presidente.